



del trattamento di quiescenza previsto dallo art. 14 dell'accordo Ottobre 1951, mentre un sesto (Bergolini) lo gode in via precaria (che potrà divenire definitiva se il ricorso per Cassazione sarà a lui favorevole) ed un settimo (Magliani) non lo gode e non dovrebbe averlo; salvo una riforma della sentenza di appello nel giudizio di revocazione già proposto, o nel ricorso per Cassazione già preannunciato.

Quanto sopra impone di considerare la opportunità di eliminare le suddette due vertenze, anche ai fini di giustizia distributiva e addivenire ad un trattamento uguale per tutti i suddetti dipendenti, definendo le vertenze stesse mediante la corresponsione sia al Bergolini che al Magliani del trattamento previdenziale dagli stessi reclamato, trattamento che, senza gli impedimenti processuali intervenuti, agli stessi sarebbe spettato, in virtù della decisione della Suprema Corte, per la identica situazione di fatto e di diritto della loro posizione con quella degli altri ex-dipendenti.

Tale concessione, tuttavia, dovrebbe essere subordinata: